

L'art. 30 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto “Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale”, rimodulando la disciplina del giudizio dibattimentale di primo grado, con interventi puntuali e mirati, ma di grande impatto, poiché relative al modello ordinario di giudizio di cognizione che, per quanto sia consolidata la tendenza a favorire l'accesso a riti alternativi, resta la forma che l'accertamento della responsabilità penale assume in modo più frequente.

Si tratta di norme ispirate, come evincibile dalla piana lettura delle stesse, dalla duplice esigenza:

- a) di adeguare il tessuto codicistico alle indicazioni delle Corti centrali, nazionali ed europee, in ordine ai temi dell'effettiva conoscenza del processo e dell'esplicazione dei diritti difensivi nelle concrete strategie processuali, da una parte;
- b) di razionalizzare e rendere efficiente lo svolgimento del dibattimento, in relazione ai tempi e ai modi dell'assunzione delle prove (e con particolare riferimento alla tipologia di prova che, nel panorama attuale, maggiormente impegna le risorse processuali, *id est* la prova scientifica) nonché della decisione finale, dall'altra.

La prima direttrice trova estrinsecazione nelle norme che afferiscono ai rimedi a disposizione dell'imputato nei confronti dei quali si sia proceduto *in absentia*, rimedi oggi collocati nell'alveo del dibattimento, al contrario di quanto accade per l'individuazione e definizione dei presupposti per la declaratoria di assenza, questi ultimi riportati esclusivamente in seno all'udienza preliminare. Trova poi estrinsecazione nelle norme che, disciplinando i diritti delle parti a fronte delle nuove contestazioni di cui agli artt. 516 ss. c.p.p., hanno positivizzato lo spettro di tutele e facoltà a più riprese disegnato dalla Corte costituzionale.

La seconda direttrice si dipana attraverso le norme che mirano all'organizzazione del dibattimento stesso, attraverso la calendarizzazione delle udienze e la salvaguardia dell'attività processuale anche a fronte del mutamento della composizione dell'organo giudicante, nonché a meglio regolamentare l'introduzione e l'assunzione della perizia e della consulenza tecnica, al fine di calarle in modo ottimale ed efficiente nell'istruttoria dibattimentale.

Il presente lavoro si prefigge di illustrare le concrete modalità in cui il legislatore è intervenuto sui quattro temi così individuati, con la precisazione che:

- 1) la sezione I, relativa alla materia dei rimedi avverso la declaratoria di assenza, è stata curata dalla Dott.ssa Belinda Pignotti e dall'Avv. Maria Chiara Manfredi;
- 2) la sezione II, relativa all'organizzazione delle udienze e al mutamento della composizione del giudice, è stata curata dalla Dott.ssa Claudia Di Valerio;

- 3) la sezione III, relativa alle novità in tema di introduzione e assunzione delle prove, è stata curata dal Prof. Avv. Marco Pierdonati e dall'Avv. Fabrizio Acronzio;
- 4) la sezione IV, in materia di nuove contestazioni, è stata curata dal Dott. Andrea D'Alessio.

\*\*\*\*\*

## I – Le novità in materia di processo in assenza

### *Art. 484 - Costituzione delle parti.*

*1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.*

*2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.*

*2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 420, comma 2 ter primo periodo e 420 ter; nonché nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.*

Formulazione precedente:

### *Art. 484 - Costituzione delle parti.*

*1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti.*

*2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.*

*2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420 bis, 420 ter, 420 quater e 420 quinquies.*

In udienza, prima che inizi il dibattimento, si svolgono alcune attività che fanno parte ancora degli atti preliminari al dibattimento stesso.

Tali attività consistono, in definitiva e in sintesi, nel controllo della regolare costituzione delle parti (compiuto dal presidente del collegio giudicante) e nella discussione di eventuali questioni preliminari che siano state eccepite dal pubblico ministero o dai difensori delle parti.

All'inizio dell'udienza dibattimentale il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti (art. 484, comma 1).

Se le parti sono comparse non sorgono particolari problemi: il verbale d'udienza dà conto se è presente l'imputato, quale è il suo difensore e, eventualmente, quale difensore rappresenta la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In questo contesto, la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha apportato una **semplificazione alla fase dell'accertamento della regolare costituzione delle parti**, sostanzialmente collocando tutte le

relative attività **nella fase dell'udienza preliminare o nell'udienza predibattimentale prevista per i reati con citazione diretta a giudizio.**

Così, si ricorda che la costituzione di parte civile può intervenire per l'udienza preliminare prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (art. 79, comma 1)<sup>1</sup>.

Inoltre, soltanto se manca l'udienza preliminare, è previsto che trovi applicazione tutta la disciplina relativa all'accertamento sulla regolarità delle notificazioni, sull'assenza dell'imputato e sulla eventuale sentenza di non doversi procedere per mancata comparizione.

Se, invece, il dibattimento segue l'udienza preliminare, tutti gli accertamenti sono stati svolti in tale sede e l'unica disciplina che trova applicazione è quella sull'imputato considerato presente, perché dopo essere comparso si è allontanato dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive (art. 420, comma 2-ter, primo periodo); quella del legittimo impedimento del difensore o dell'imputato (art. 420-ter); quella degli eventuali rimedi in favore dell'imputato erroneamente dichiarato assente, ovvero assente inconsapevole o involontario (art. 489)<sup>2</sup>.

Se il difensore dell'imputato non è presente, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile (artt. 484, comma 2 e 97, comma 4). Questi esercita i diritti ed assume i doveri del difensore di fiducia o d'ufficio (art. 102, comma 2).

Nel caso in cui risulta che l'assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento (purché prontamente comunicato), il giudice fissa con ordinanza la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato (art. 420-ter, comma 5).

Ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, il giudice ha, inoltre, il potere di accertare se l'imputato ha un legittimo impedimento e se questo provoca un'assoluta impossibilità di comparire in udienza; se le due condizioni sussistono, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la notificazione dell'ordinanza all'imputato.

***Art. 489 - Rimedi per l'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.***

***1. Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.***

***2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non***

---

<sup>1</sup> Solo quando manca l'udienza preliminare perché si è proceduto con giudizio direttissimo o immediato la costituzione di parte civile può avvenire entro l'accertamento della regolare costituzione delle parti in dibattimento. Quando si procede con citazione diretta il termine ultimo è l'accertamento della regolare costituzione delle parti nell'udienza predibattimentale ex art. 554-bis.

<sup>2</sup> Analogamente accade per i reati con citazione diretta in relazione ai quali tutta la disciplina relativa all'accertamento della regolare costituzione dell'imputato è inserita nell'udienza predibattimentale.

*può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.*

*2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:*

*a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;*

*b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.*

Formulazione precedente:

**Art. 489 - Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare.**

*1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.*

*2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420 bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444.*

#### **a) Premessa.**

Prima di procedere all'analisi dell'art. 489 c.p.p., così come modificato dalla Riforma Cartabia, occorre evidenziare che il d.lgs. n. 150/2022, coerentemente con le indicazioni della legge delega, ha modificato la disciplina del processo in assenza, recependo i principi affermati dalla giurisprudenza sia di legittimità che sovranazionale, nonché le indicazioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.

La Commissione Lattanzi, in sede di relazione conclusiva consegnata all'allora Ministro della giustizia – con la predisposizione degli emendamenti al disegno di legge delega –, aveva sottolineato la criticità della normativa vigente *«in tema di diritto dell'imputato a che in tutti gli atti introduttivi del giudizio e nel provvedimento di esecuzione sia avvisato, rispettivamente, delle conseguenze derivanti dal non partecipare al processo e dei suoi diritti ove l'assenza non sia stata volontaria»*.

Inoltre, benché gli interventi della XVII legislatura si muovessero nella direzione indicata dalla direttiva (UE) 343/2016, *«tuttavia – continua la Commissione Lattanzi - se ne sono discostati per alcuni aspetti non certo irrilevanti, quale, tra i principali, la legittimazione a svolgere il processo in assenza dell'imputato, senza alcun diritto a rimedi successivi, anche in presenza di meri indizi di conoscenza del procedimento (non già del processo), se accompagnati da un atteggiamento colposo del medesimo imputato rispetto alla mancata conoscenza della pendenza del processo»*.

Tali aspetti hanno anche dato vita ad un intervento “correttivo” delle Sezioni Unite della Cassazione, che, in via interpretativa, ha di fatto modificato i presupposti per la dichiarazione di assenza di cui all’articolo 420-bis c.p.p. (Cassazione, sezioni Unite penali, n. 23948/2019, Ced 279420), svalutando il peso dei predetti indici di conoscenza del procedimento, in tal modo incidendo fortemente su quello che era l’impianto portante dell’intervento normativo: impianto nel quale, peraltro, incide negativamente, anche in confronto con l’articolazione delle situazioni delineate dalla direttiva, la circostanza di aver considerato in modo omogeneo e indifferenziato una varietà di ipotesi differenti di assenza, che vanno dalla mera assenza ad un momento dell’iter processuale, all’assenza indubbiamente volontaria e consapevole, all’assenza solo “probabilmente” volontaria e consapevole.

Anche l’attività di ricerca dell’assente certamente inconsapevole – secondo la Commissione Lattanzi – ha ricevuto una «*disciplina non del tutto soddisfacente, in quanto diretta solo ad attivare le modalità ordinarie di identificazione ed elezione di domicilio, meramente prodromiche all’instaurazione di un rapporto effettivo tra imputato e autorità che procede al processo*».

Di qui le avvertite esigenze di rimettere mano all’istituto del processo in assenza, in conformità ai principi unionali nonché a quelli affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, ad avviso del giudice della nomofilachia, il processo in assenza è ammesso solo quando si ha **certezza** della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Pertanto, ai fini della dichiarazione di assenza dell'imputato e della prosecuzione del processo, è necessario valutare l'effettiva conoscenza dell'avvio dello stesso, non potendo prevalere la mera regolarità formale della notifica del decreto di citazione a giudizio (cfr. Cass. Pen. Sez. II, 08 luglio 2022, n. 41287).

Allo stesso modo «*la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non può considerarsi presupposto idoneo a giustificare la dichiarazione di assenza se non vi è stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale*» (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 30/11/2021, n. 3737; Cass. Pen. Sez. Un., 28 novembre 19, n. 23948).

La Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che deve ritenersi affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, la sentenza emessa dal giudice di merito che abbia proceduto in assenza dell'imputato senza avere accertato la conoscenza da parte del medesimo del processo a suo carico, in mancanza della prova di rapporti con il difensore d'ufficio, al quale siano stati notificati tutti gli atti del procedimento (cfr. Cass. Pen., Sez. II, 22/09/2021, n. 39292).

Così come la giurisprudenza di legittimità, anche quella sovranazionale, ha rimarcato l’importanza della conoscenza del processo da parte dell’imputato, in modo tale da garantire allo stesso il diritto di difesa.

Ad avviso della Corte di Giustizia dell'Unione Europea «*Né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della CEDU impediscono a una persona di rinunciare di sua spontanea volontà alle garanzie di un equo processo esplicitamente o tacitamente. La rinuncia al diritto di comparire all'udienza deve risultare in modo inequivocabile ed essere accompagnata da garanzie minime corrispondenti alla sua gravità. Essa non deve inoltre contrastare con un interesse pubblico importante.*

*Una tale rinuncia ricorre allorché si constati che l'imputato è stato informato del procedimento penale a suo carico, che egli conosce la natura nonché la causa dell'accusa e che egli non intende presenziare al processo o intende sottrarsi all'azione penale»* (cfr. Corte giustizia UE sez. IV - 19/05/2022, n. 569).

La centralità della conoscenza del processo da parte dell'imputato e della necessità che lo stesso sia parte attiva dei procedimenti penali emerge con tutta evidenza dal principio affermato dalla Corte di Giustizia UE secondo cui «*L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che preveda l'obbligo per gli indagati e imputati nell'ambito di un procedimento penale di presenziare al proprio processo»* (cfr. Corte giustizia UE sez. I - 15/09/2022, n. 420).

Sulla spinta dell'elaborazione giurisprudenziale sia nazionale che sovranazionale, il legislatore è, quindi, intervenuto, al fine di dettare una disciplina diretta a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

La struttura dell'intervento di riforma si sviluppa, in particolare, intorno a tre direttrici (dettate dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 134/2021 e coincidenti con le proposte elaborate dalla Commissione Lattanzi): 1) il rafforzamento dell'accertamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato; 2) la revisione della disciplina della latitanza e l'introduzione di una disciplina derogatoria che consente di procedere in assenza del latitante e di chi si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo; 3) **l'ampliamento dei rimedi restitutori.**

**La terza direttrice dell'intervento riformatore è rappresentata, dunque, dall'incremento dei rimedi restitutori attraverso l'introduzione di specifiche disposizioni che, sostanzialmente, comportano in ogni fase del processo, a seconda dei casi, o la "restituzione" dell'imputato nell'esercizio di facoltà da cui è decaduto ovvero una regressione del procedimento.**

L'intero sistema dei rimedi restitutori introdotti dal legislatore delegato sembra riconducibile a due ipotesi: 1) i casi in cui si è erroneamente proceduto in assenza; 2) i casi in cui, invece, si è proceduto legittimamente, ma l'imputato dimostra la sua incolpevole mancata conoscenza del processo ovvero

l'impossibilità, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, di intervenire tempestivamente e di trasmettere tempestivamente prova di detto impedimento.

**b) Il rimedio di cui all'art. 489 c.p.p.**

Lo schema, per così dire, binario della riforma emerge anche dall'analisi dei **rimedi** previsti in **fase dibattimentale** per l'imputato dichiarato assente in udienza preliminare.

**La disciplina è stata riorganizzata all'interno dell'art. 489 c.p.p.**

A cambiare è, innanzitutto, la rubrica della disposizione in commento.

Proprio al fine di sottolineare la centralità dell'imputato e la necessità che quest'ultimo possa concretamente avere conoscenza del processo, si parla ora di "**Rimedi per l'imputato** contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare" e non più di "Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare".

Il legislatore ha, quindi, modificato il disposto dell'articolo 489 vigente, il quale, in via principale, riconosce all'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare la sola facoltà di *«chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494»*, con previsione *«del tutto inutile – secondo la Relazione illustrativa – visto che quella facoltà non incontra mai limiti e, in aggiunta, prevede il solo diritto di formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444, ove avesse provato che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare era riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, del Cpp. Con soluzione anomala, visto che lo stesso articolo 420-bis, comma 4, vigente, con riferimento al giudizio di primo grado, riconosce, in realtà all'imputato il diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493 e la rinnovazione di prove già assunte, se fornisce la prova che l'assenza era dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo o che vi era una impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento era pervenuta con ritardo senza sua colpa»*.

Per superare tali criticità il legislatore delegato ha previsto, per prima cosa, che se l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.

Soluzione derogata nel caso in cui la nullità non sia eccepita dall'imputato presente (nel qual caso, però, all'imputato - per incentivarlo a quella scelta rinunciataria - è data sempre la facoltà di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto) e nel caso in cui l'imputato fosse nelle condizioni di comparire in udienza preliminare.

Accanto al rimedio per il caso in cui l'assenza fosse stata mal dichiarata, si aggiunge sempre il rimedio ulteriore per i due casi in cui, invece, risulta che, malgrado la valutazione del giudice fosse in quel momento corretta, in realtà mancava un'effettiva conoscenza della pendenza del processo oppure l'imputato non ha potuto addurre in tempo un impedimento: in questi casi, però, per prima cosa, resta ferma la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, proprio in ragione del fatto che si è correttamente proceduto in assenza.

L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

a) se (in qualsiasi caso di assenza) dimostra che si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

oppure

b) se (nei casi di assenza provata o colpevole dei commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis) dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

In ambedue i casi, il rimedio non è riconosciuto se l'imputato era nelle condizioni di comparire (o far valere l'impedimento) in udienza preliminare e, quindi, di esercitare tutte le facoltà che ora chiede di esercitare con azzeramento del procedimento e non lo ha fatto per sua colpa.

### **c) Diritto transitorio.**

Alla luce del collegamento tra la disposizione di cui all'art. 489 c.p.p. e la nuova disciplina dell'assenza, va qui ricordato che il legislatore delegato ha ritenuto opportuno introdurre all'art. 89 del d.lgs 150/22 una specifica disciplina transitoria al fine di prevenire le eventuali incertezze applicative legate all'applicazione della regola *tempus regit actum*, in relazione alle difficoltà legate all'individuazione sia dell'actum che del tempus, quando la modifica della norma processuale riguardi una sequenza di atti che conduce alla dichiarazione di assenza dell'imputato.

Il discrimen è stato individuato dal legislatore in relazione alla dichiarazione di assenza. L'articolo 89 dispone, in via generale (comma 1), che nei processi già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto in commento nei quali sia stato disposto di procedersi in assenza dell'imputato, continui ad applicarsi la normativa previgente. Ciò comporta, in particolare, che in tali processi il giudice non pronuncerà sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato - secondo il regime introdotto dal nuovo articolo 420-quater c.p.p. (v. supra, art. 23, comma 1, lett. e)) - ma sospenderà il processo per assenza dell'imputato, come statuito dal previgente art. 420-quater, con conseguente sospensione anche del corso della prescrizione (comma 4). A tale proposito, viene precisato (comma 5) che ai procedimenti cui si

applica il precedente regime (ivi compresi quelli aventi ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021), si applica altresì l'ultimo comma dell'art. 159 del codice penale - introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. i), n. 2) - in base al quale il processo rimane sospeso sino al momento in cui viene rintracciato l'imputato, ma, ai fini degli effetti sulla prescrizione, tale sospensione non potrà portare al superamento del doppio dei termini indicati dall'articolo 157 c.p. (comma 5).

Il nuovo regime si applica, invece, ai processi pendenti ma già sospesi per assenza dell'imputato prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni: in questi procedimenti, in luogo di disporre nuove ricerche dell'imputato che non sia stato ancora rintracciato, come previsto dalla precedente stesura dell'articolo 420-quinquies c.p.p., il giudice provvederà a pronunciare sentenza di non doversi procedere (comma 2).

Si applicano, infine, alle sentenze pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo le nuove norme riguardanti gli adempimenti ed i termini per la loro impugnazione (comma 3).

Dott.ssa Belinda Pignotti

Avv. Maria Chiara Manfredi

\*\*\*\*\*

## **II – Le novità in materia di mutamento del giudice**

Il canone dell'immediatezza, che ispira il giudizio dibattimentale e non solo, rinvia il suo duplice addentellato costituzionale nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e nel principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25, comma 1 Cost. Il giusto processo, difatti, è quello in cui si declina il contraddittorio "per" e "sulla" formazione della prova, funzionale all'assunzione della decisione sul fatto-reato, che sarebbe svuotato di senso qualora la decisione fosse adottata: 1) a distanza di tempo dall'istruzione probatoria; 2) da parte di un giudice diverso da quello che vi abbia preso parte. Analogamente, la Carta fondamentale vuole che l'imputato non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge, che è tale nel complesso delle attività processuali svolte e, in particolare, nell'arco strettamente contiguo che "copre" la formazione della prova e la deliberazione e pronuncia della sentenza.

Il precitato codicistico di tali principi è rappresentato dal primo comma dell'art. 525 c.p.p., secondo il quale la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento.

Ma indissolubilmente legata a tale previsione è quella dettata dal comma 2 della stessa disposizione, secondo la quale, per quanto più da vicino interessa, alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento.

Il disposto dell'art. 525 c.p.p. evidenzia dunque il *continuum* che deve sussistere tra dibattimento e deliberazione e l'identità dei giudici che devono prendere parte ad entrambe le predette fasi.

Il principio di immutabilità del giudice è strettamente collegato a quello di immediatezza, poiché anch'esso appare funzionale all'attuazione dei principi del contraddittorio e del giudice naturale. Anzi, rispetto a quello di immediatezza risulta maggiormente cogente, assistito com'è dalla comminatoria della nullità assoluta.

Nondimeno, si può affermare sin da ora che lo statuto costituzionale dei due principi testé evocati si ripercuote sul concreto atteggiarsi dell'immutabilità del giudice nel dipanarsi della dinamica processuale. Sia il principio del contraddittorio sulla prova, sia il principio del giudice naturale, difatti, non sono inderogabili: è noto che il contraddittorio può subire contrazioni, così come il processo può radicarsi dinanzi ad un giudice diverso da quello naturalmente preposto alla sua trattazione, senza che ciò determini un *vulnus* intollerabile al complesso delle garanzie di cui l'imputato è circondato.

Discende che anche il principio di immutabilità, per quanto corredato dalla sanzione della nullità assoluta, è sottoposto al bilanciamento con interessi di pari rango, che muovono in senso opposto alla concentrazione, nello stesso giudice-persona, della partecipazione all'istruttoria e della decisione.

La storia della giurisprudenza formatasi sull'art. 525 c.p.p. è quindi la storia di compromessi progressivamente raggiunti sul terreno dell'immediatezza e dell'immutabilità e il recente intervento del D.Lgs. n. 150/2022 si pone, consapevolmente, nel solco di una esigenza di mediazione da lungo coltivata.

#### a) con riferimento al tempo del dibattimento (art. 477 c.p.p.)

##### **art. 477 - Durata e organizzazione del dibattimento.**

**1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.**

2. Il giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.

Formulazione precedente:

##### **Art. 477 - Durata e prosecuzione del dibattimento.**

1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

*2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.*

*3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti.*

Partendo dal dato codicistico, il comma 1 dell'art. 525 risulta innanzitutto completato dalla previsione del terzo comma, secondo la quale la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità, ed è fatto salvo quanto stabilito dall'art. 528 c.p.p. Per tale norma, qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto con la stenotipia ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio alle operazioni necessarie, con l'assistenza dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.

Dunque immediatezza non significa che, una volta chiuso il dibattimento e iniziata la deliberazione in camera di consiglio, l'unico esito possibile sia la sentenza: in tutti i casi in cui il giudice ritenga di non avere a disposizione elementi sufficienti per decidere, ovvero ricorra altra "assoluta impossibilità" (si pensi al caso di un malore di uno dei componenti del collegio), è ben possibile che venga adottato un provvedimento interlocutorio, *id est* ordinanza con la quale si dispone l'ammissione di nuove prove o, comunque, la prosecuzione del dibattimento.

Tanto è consentito, in quanto il principio di immediatezza non è assistito, come visto, da alcuna sanzione di nullità.

La giurisprudenza di legittimità è pacifica in tal senso.

Invero, si è affermato che *"la sospensione della deliberazione della sentenza per assoluta impossibilità, prevista dall'art. 525, comma terzo, cod. proc. pen. non esclude l'ipotesi che il giudice dopo la chiusura del dibattimento adotti un provvedimento non definitivo, disponendo con ordinanza l'assunzione di nuove prove per l'insufficienza di quelle esistenti in atti"* (cfr. Cass., III, 29 febbraio 2012, n. 7886, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto l'operato del giudice che, sospesa la deliberazione, aveva disposto perizia all'esito della camera di consiglio per valutare il materiale sequestrato in relazione al reato di detenzione di merce pedopornografica).

Ancora, *"l'art. 525, comma primo cod. proc. pen. dispone che la sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, ma ciò non significa che il giudice, una volta entrato in camera di consiglio, debba necessariamente uscirne con la sentenza già deliberata. Infatti, il comma terzo dello stesso articolo dispone che la deliberazione può essere sospesa nel caso previsto dall'art. 528 stesso codice o in caso di assoluta impossibilità e, comunque, le citate disposizioni non escludono che il giudice possa adottare una deliberazione diversa dalla sentenza che definisce il giudizio, pronunciando un'ordinanza con la quale disponga una ulteriore attività dibattimentale, quale l'assunzione di nuove prove di confronti fra testi già sentiti, l'espletamento di una perizia, la*

*rinnovazione di una citazione che sia risultata nulla ecc.*” (cfr. Cass., I, 17 marzo 1993, n. 2548; conf. Cass., II, 7 giugno 2019, n. 25222).

Considerata la mancata previsione della sanzione della nullità, sono ritenute ammissibili e non inficiano la decisione prassi meramente organizzative, funzionali a rendere scorrevole lo svolgimento dell’udienza. Difatti, *“l’inosservanza del principio sancito dall’art. 525, comma primo, cod. proc. pen. - per il quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento - non determina alcuna nullità, posto che essa deve essere espressamente prevista; in ogni caso, il breve differimento della decisione, in ragione dell’anomala prassi della camera di consiglio “collettiva”, peraltro svolta nello stesso contesto temporale dell’udienza in corso, relativa alla trattazione di altro od altri procedimenti, non è tale da inficiare il principio di immediatezza, stante la logica di una decisione adottata, quanto più possibile, nella diretta e contestuale percezione delle risultanze dibattimentali e della discussione”* (cfr. Cass., V, 11 luglio 2005, n. 25148).

Inoltre, *“in forza del principio di tassatività delle nullità, l’inosservanza del principio sancito dall’art. 525, comma primo, cod. proc. pen., in base al quale la sentenza deve essere deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento, in caso di differimento disposto per la prosecuzione della discussione ad altra udienza ‘per eventuali repliche’, anche se poi le parti non si avvalgono di tale possibilità, con il conseguente inutile prolungamento della fase dibattimentale, non determina alcuna nullità”* (cfr. Cass., II, 27 gennaio 2006, n. 3462), e ciò anche allorché la lettura del dispositivo, nonché della motivazione contestuale, avvenga senza che il giudice si sia prima ritirato in camera di consiglio (cfr. Cass., II, 27 gennaio 2006, n. 3462; Cass., IV, 29 settembre 2015, n. 43418; Cass., V, 28 aprile 2016, n. 27894).

In definitiva, immediatezza non significa che il giudice sia obbligato, una volta chiuso il dibattimento, ad emettere sentenza, bensì solo che non debba frapporre nel mezzo altre attività.

Il principio di immediatezza si correla poi, dal punto di vista prima logico che giuridico, con una esigenza di concentrazione: la valorizzazione dei ricordi, delle impressioni e sensazioni riportate dal giudice nel corso dell’istruzione dibattimentale, che dà contenuto a tale canone, assume significato soltanto se l’istruttoria si svolge in un arco di tempo circoscritto, che consenta al giudice (persona fisica) di apprezzare da vicino, e poi portare con sé nella camera di consiglio, il concreto atteggiarsi dell’assunzione delle prove.

E’ però da lungo assodata la portata soltanto tendenziale dell’art. 477, comma 1 c.p.p., nella sua formulazione originaria, in forza della quale, quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Disposizioni particolari sono dettate dal comma 2 laddove sia assolutamente

necessario sospendere il dibattimento, posto che in tali casi il termine massimo, computate tutte le dilazioni, non può superare i dieci giorni, esclusi i festivi.

Tali norme danno attuazione del principio di concentrazione del dibattimento, espressamente enunciato dalla legge delega del codice Vassalli, che *“impone che il dibattimento si svolga a ciclo continuato e a ritmo sostenuto, senza pause prolungate, e sia subito seguito dalla fase di deliberazione della sentenza”*. Il disegno del codice, dunque, vorrebbe che il dibattimento si esaurisse in una sola udienza, da intendersi, secondo autorevole dottrina, come *“l’unità giornaliera di misura dell’attività giudiziaria intesa, ininterrottamente o meno, alla celebrazione dei dibattimenti”*.

La pratica delle aule giudiziarie insegna una realtà ben diversa, non necessariamente correlata a situazioni patologiche: i casi più complessi e lo svolgimento di attività istruttorie espressamente previste dal codice, nonché i più comuni inconvenienti indipendenti dalla volontà degli operatori del processo (si pensi alla mancata comparizione dei testimoni) impongono il frazionamento del dibattimento nell’arco di più udienze.

Tali situazioni sono state evidenziate nella nota pronuncia della Corte costituzionale n. 132/2019, che ha ribadito la funzionalità del canone della concentrazione rispetto all’attuazione dei principi di immediatezza e oralità che connotano il processo penale, in quanto essi *“sottendono un modello dibattimentale fortemente concentrato nel tempo, idealmente da celebrarsi in un’unica udienza o, al più, in udienze celebrate senza soluzione di continuità (come risulta evidente dal tenore dell’art. 477 cod. proc. pen.)”*. Il Giudice delle leggi ha però sottolineato che *“i dibattimenti che si concludono nell’arco di un’unica udienza sono l’eccezione; mentre la regola è rappresentata da dibattimenti che si dipanano attraverso più udienze, spesso intervallate da rinvii di mesi o di anni”*.

Di ciò il legislatore non ha potuto non prendere atto ed è consequenzialmente intervenuto – con l’art. 30, co. 1, lett. a) D.Lgs. n. 150/2022, in attuazione dell’art. 1, comma 11, lett. a) L. n. 134/2021 – modificando innanzitutto la rubrica dell’art. 477 c.p.p., che non è più intitolata alla *“durata e prosecuzione del dibattimento”*, bensì alla *“durata e organizzazione del dibattimento”*. Inoltre, il primo comma della disposizione prevede che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell’ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.

Secondo la relazione illustrativa, in tal modo *“si introduce la figura, già nota alla disciplina normativa del rito civile e alle prassi virtuose del processo penale, del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione”*; inoltre, si sottolinea come la calendarizzazione sia delineata *“sulla base dell’ascolto e del temperamento delle esigenze delle parti [e sia] finalizzata a garantire «celerità e concentrazione», nell’ottica della ragionevole durata del processo”*.

Nell'intento del legislatore, dunque, *“il calendario di udienza costituisce uno strumento per razionalizzare il corso delle attività dibattimentali, evitando - grazie alla programmazione - rinvii inutili o la celebrazione di udienze interlocutorie, ma nel rispetto di una specifica esigenza di celerità e senza rinunciare all'immediatezza del dibattimento, secondo il monito espresso della Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 29 maggio 2019”*, sopra citata e di cui in seguito meglio si dirà.

In tal modo, prendendo atto di situazioni ormai consuete e uscendo dalla prospettiva inattuata della *extrema ratio* che permeava l'originaria versione dell'art. 477 c.p.p., si introduce uno strumento in grado di coniugare le esigenze di organizzazione e razionalizzazione del ruolo del magistrato con quelle di preparazione e programmazione delle parti, specialmente private: dovrebbero snellirsi e rendersi più efficaci gli adempimenti funzionali alla comparizione dei soggetti coinvolti nell'attività processuale, nonché ridursi il rischio di incidenza di impedimenti degli imputati e dei difensori. Senza considerare che la fissazione del calendario stimola il meritorio atteggiamento ispirato alla leale collaborazione tra tutti i soggetti del processo.

Si tratta dunque di misura certamente apprezzabile, che, in sinergia con altri accorgimenti di stampo più marcatamente organizzativo (si pensi alla gestione dei flussi in entrata, o alla valorizzazione dei criteri di priorità), è idonea, per quanto da sola non sufficiente, al perseguimento dell'*optimum* rappresentato dalla trattazione c.d. in sequenza – e non più in simultanea – dei procedimenti, vera ipostatizzazione della concentrazione del dibattimento.

*b) con riferimento all'identità fisica del giudice (art. 495, comma 4 ter c.p.p.)*

***art. 495 - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.***

*1. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.*

*2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.*

*3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta l'ammissione.*

*4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale [c.p.p. 496], il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse.*

*4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti può rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.*

**4-ter.** *Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze*

Formulazione precedente:

**Art. 495 - Provvedimenti del giudice in ordine alla prova.**

1. *Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-bis. Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento.*
  2. *L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico.*
  3. *Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione.*
  4. *Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide con ordinanza sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilita' delle prove. Il giudice, sentite le parti, puo' revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove gia' escluse.*
- 4-bis. *Nel corso dell'istruzione dibattimentale ciascuna delle parti puo' rinunciare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta.*

La frequenza, come visto non sempre patologica, di procedimenti di lunga durata intercetta la casistica relativa al turn over del personale di magistratura nel secondo polo di interesse dettato dall'art. 525 c.p.p, con riferimento quindi al principio di immutabilità del giudice.

Quanto all'ampiezza di tale principio, si è affermato che esso *“riguarda l'effettivo svolgimento dell'intera attività dibattimentale, ed in particolare le acquisizioni probatorie, la risoluzione di questioni incidentali, le decisioni interinali inerenti all'oggetto del giudizio e simili, restandone esclusa l'attività relativa a provvedimenti ordinatori miranti solo all'ordinato svolgimento del processo, senza avere valenza sul giudizio (ad esempio sospensione o rinvio del dibattimento)”* (cfr. Cass., I, 17 gennaio 2003, n. 35669). Segue che non è necessaria la rinnovazione della citazione dell'imputato assente, atteso che *“la verifica della vocatio in iudicium, costituita da valutazioni meramente formali, può essere effettuata da un giudice diverso da quello alla cui presenza sono assunte le prove ed è riservata la decisione”* (cfr. Cass., I 6 aprile 2006, n. 16013).

Inoltre, può dirsi pacifico che *“non viola il principio di immutabilità del giudice e non costituisce, pertanto, causa di nullità della sentenza l'assunzione di prove documentali ad opera di un giudice diverso da quello che ne ha disposto l'acquisizione, atteso che dette prove, in quanto precostituite,*

*non necessitano di un formale provvedimento di rinnovazione del dibattimento e di loro acquisizione”* (cfr. Cass., I, 19 aprile 2017, n. 44413).

A ben vedere, però, parrebbe che, a parte il segmento degli atti funzionali alla regolare instaurazione del dibattimento, il principio di immutabilità si espanda fino a risalire, dal cuore di tale fase rappresentato dall’istruzione probatoria in senso stretto, fino all’adozione dei provvedimenti in ordine alla ammissione delle prove: è l’insegnamento che si trae dagli arresti a Sezioni Unite intervenuti sul punto, sin da Cass., Sez. Unite, 17 febbraio 1999, n. 2, Iannasso, per continuare con Cass., Sez. Unite, 30 maggio 2019, n. 41736, Bajrami. Per tali pronunce il principio in esame *“impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall’esposizione introduttiva e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all’ammissione (art. 495), dall’assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. c.p.p.”*.

Invero, si richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova, ma anche quello che l’ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati. Ciò in quanto, per le Sezioni Unite, il “dibattimento” cui si riferisce il comma 2 dell’art. 525 c.p.p. non può che essere quanto meno quello che ha inizio dopo la dichiarazione della sua apertura, comprensivo quindi delle attività disciplinate dagli artt. 493 e 495, risultando arbitrario limitarne l’oggetto alla sola istruzione dibattimentale, disciplinata dagli artt. 496 e ss., che ne rappresenta, appunto, solo un segmento.

Non solo: in un *obiter* assai rilevante (sul punto, la pronuncia non è massimata), le Sezioni Unite “Bajrami” hanno specificato che *“il principio d’immutabilità del giudice non è [...] violato allorché il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività od all’emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo prima del dibattimento, quali, ad esempio: [...] la decisione delle questioni preliminari ex art. 491 cod. proc. pen.”*. E nondimeno hanno chiarito, col conforto di massime di pronunce pregresse, che *“a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 cod. proc. pen.), e pertanto - ferma restando l’improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate (a norma dell’art. 491, comma 1, infatti, le questioni preliminari «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti») - il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare ex novo le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto”*.

Si riapre dunque, davanti al giudice subentrato nella trattazione del procedimento, lo spazio per la riproposizione delle questioni preliminari affrontate e decise (all'evidenza, in senso sfavorevole alla parte istante, dal che l'interesse alla riproposizione) dal precedente magistrato.

Sicuramente, quindi, l'immutabilità permea di sé non solo l'attività istruttoria in senso stretto, ma comporta la necessità di rinnovare il segmento processuale che va dalla dichiarazione di apertura del dibattimento sino all'assunzione delle prove.

Occorre poi individuare le esatte modalità di tale rinnovazione, e in particolare se vi sia margine per la conservazione dell'attività istruttoria compiuta dinanzi al giudice poi mutato, con particolare riferimento, per ovvie ragioni connesse al connotato di oralità che le contraddistingue, alle prove dichiarative.

Con riferimento a queste ultime, infatti, si è evidenziata la *“opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova [...], non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio”* (cfr. Corte cost. n. 205/2010, di cui meglio in seguito, che fa discendere la necessità del riesame del dichiarante dalla previsione dell'art. 111, comma 3 Cost., che garantisce che l'imputato abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico).

Senza ripercorrere l'alluvionale elaborazione, giurisprudenziale e dottrinale, registratasi sul punto, si sottolinea come il grimaldello processuale individuato per dirimere la sorte delle prove dichiarative già espletate è rappresentato dal meccanismo delle letture: il tema delle conseguenze processuali del mutamento del giudice è stato osservato attraverso la lente dell'art. 511 c.p.p.

Il secondo comma di tale disposizione prevede che la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo.

Per le Sezioni Unite “Iannasso” *“la norma in esame tende ad assegnare alla lettura una funzione integrativa dell'escussione della prova orale che sia stata ammessa su richiesta delle parti. Nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice può accadere che nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza. In tal caso si deve ritenere che, non avendo alcuna parte esercitato la facoltà di nuova richiesta di prove, il giudice possa d'ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali”*. Per le Sezioni Unite, infatti, è questo il senso dell'inciso finale della disposizione.

Per contro, deve escludersi che *“quando l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta, il giudice che la ammetta ai sensi degli articoli 190 e 495 c.p.p. abbia il potere di disporre la lettura*

*delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente, alla quale non consentano entrambe le parti, senza previo riesame del dichiarante”.*

Le Sezioni Unite “Iannasso” chiosano infine enunciando il seguente principio di diritto: *“nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l’esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti”.*

Nel dibattito, invero non sopito, conseguente a tale pronuncia, la Corte costituzionale ha avuto occasione di tornare sul tema (cfr. ord. n. 205/2010), tributando piena legittimità all’orientamento espresso dalla Suprema Corte e ribadendo, come già fatto in precedenti occasioni (cfr. sent. n. 17/1994, ord. n. 99/1996), che, in caso di sostituzione del giudice in corso di dibattimento, la lettura del verbale del precedente esame testimoniale è legittima solo dopo nuovo esame del teste, salvo che questo non abbia luogo. Il Giudice delle leggi ha quindi chiarito come *“la disciplina oggetto di scrutinio si correla al principio di immediatezza, che ispira l’impianto del codice di rito e di cui la regola dell’immutabilità del giudice costituisce strumento attuativo: principio che postula – salve le deroghe espressamente previste – l’identità tra il giudice che acquisisce le prove e il giudice che decide”,* e che essa *“risulta, in tale ottica, tutt’altro che irrazionale: la parte che chiede la rinnovazione dell’esame del dichiarante esercita infatti il proprio diritto, garantito dal principio di immediatezza, «all’assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere»”.*

E nondimeno, per quanto la Corte abbia ripetutamente ripudiato una lettura degli artt. 511 e 525 c.p.p. in termini di illegittimità costituzionale, essa, in una sentenza definitiva “vestita”, ha infine stigmatizzato il rischio che il principio di immediatezza si riduca a *“mero simulacro”* a fronte di dibattimenti lunghi, protratti per più udienze che svolgono nell’arco di anni, i quali comportano effetti negativi sia sulla ragionevole durata del processo e sulla efficiente amministrazione della giustizia, sia sull’effettività delle garanzie dell’imputato. Di qui il sollecito, rivolto al legislatore, all’adozione di rimedi strutturali, quali *“la previsione legislativa di ragionevoli deroghe alla regola dell’identità tra giudice avanti al quale si forma la prova e giudice che decide”,* controbilanciati dall’introduzione di *“meccanismi ‘compensativi’ funzionali all’altrettanto essenziale obiettivo della correttezza della decisione – come, ad esempio, la videoregistrazione delle prove dichiarative”.*

Si è trattato di *obiter dictum* particolarmente incisivo, nonché criticato, che, nel circolo spesso virtuoso del dialogo tra Corti, ha trovato sponda nella pressoché coeva sentenza delle Sezioni Unite “Bajrami”, chiamata a comporre il contrasto perdurante su due poli concettuali afferenti la materia della rinnovazione del dibattimento a seguito di mutamento del giudice, e cioè:

- in relazione all'applicabilità del principio soltanto all'assunzione delle prove dichiarative oppure anche alla formulazione delle richieste delle prove e/o all'adozione della relativa ordinanza di ammissione;
- entro quali limiti, in caso di mutamento della composizione del giudice, possa ritenersi rilevante il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese prima del predetto mutamento, ed in presenza di quali presupposti detto consenso possa ritenersi effettivamente prestato.

In ordine alla prima questione, le Sezioni Unite “Bajrami” si pongono nel solco della pronuncia “Iannasso” e ribadiscono che *“in virtù del principio d'immutabilità del giudice, l'intero “dibattimento” deve svolgersi dinanzi al giudice nella composizione che provvederà alla deliberazione conclusiva”*, con conseguente necessità *“della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, - 190, comma 1, - 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.»”*

Peraltro, viene invocato il principio di conservazione degli atti giuridici per trarne che *“non è necessario che il giudice, nella diversa composizione sopravvenuta, rinnovi formalmente l'ordinanza ammissiva delle prove chieste dalle parti, perché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto e non espressamente revocati o modificati conservano efficacia”*.

Dunque, non la pedissequa ripetizione di segmenti processuali già percorsi, ma una garanzia più sostanziale e connaturata al diritto di difesa va riconosciuta a fronte del mutamento del giudice, e cioè il diritto delle parti di formulare nuove richieste di prova ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p.

In particolare, la sentenza “Bajrami” chiarisce che la rinnovazione della prova dichiarativa precedentemente assunta deve iscriversi nell’esercizio delle facoltà riconosciute alle parti da tali disposizioni: condizione necessaria (ancorché non sufficiente, come di seguito si vedrà) affinché il nuovo esame abbia luogo è che la parte ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 493 c.p.p., previo deposito, nel termine di cui all’art. 468 c.p.p. (o, in caso di mancata conoscenza del mutamento della composizione del giudice, nel termine appositamente richiesto al fine di esercitare tale facoltà), della relativa lista testimoniale [*“la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali può, quindi, essere esercitata soltanto da chi aveva indicato il soggetto da riesaminare in lista ritualmente depositata ex art. 468”*], salvo che si tratti dell’esame dei soggetti (ad esempio l'imputato) che non vanno previamente indicati in lista].

Una volta avanzata la richiesta di nuovo esame, il giudice “mutato” è chiamato a esercitare i poteri-doveri relativi all’ammissione delle prove, le cui regole *“non mutano per effetto della disposta*

*rinnovazione del dibattimento*” e dunque seguono il tracciato di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.

Se la richiesta di nuovo esame ritualmente formulata è condizione necessaria della ripetizione di una prova già assunta, è infatti parimenti necessario che il giudice valuti positivamente, come non manifestamente superflua e rilevante ai sensi dell’art. 190, comma 1 c.p.p., il nuovo esame, in casi che la sentenza “Bajrami” individua, esemplificativamente, nell’ipotesi in cui le parti abbiano indicato circostanze nuove o in precedenza riferite in modo insoddisfacente, o abbiano allegato elementi dai quali desumere l’inattendibilità del dichiarante, o ancora allorquando il nuovo giudice intenda attivare i poteri di cui all’art. 506 c.p.p. Per converso, possono individuarsi casi di manifesta superfluità del nuovo esame quello in cui la prova dovrebbe vertere sulle stesse circostanze già compiutamente oggetto del precedente esame, oppure quelli, ben frequenti nella prassi, in cui *“la richiesta di reiterazione dell’esame di un verbalizzante che già nel corso del precedente esame aveva chiesto di consultare in aiuto alla memoria gli atti a sua firma, o di altro soggetto che già nel corso del precedente esame aveva palesato cattivo ricordo dei fatti, o che comunque debba essere riesaminato dopo ampio lasso di tempo dal verificarsi dei fatti in ipotesi a sua conoscenza”*.

In modo cristallino, dunque, le Sezioni Unite precisano che *“resta ferma l'utilizzabilità, ai fini della decisione, anche delle dichiarazioni già assunte dinanzi al giudice diversamente composto, previa lettura ex art. 511 cod. proc. pen., dopo la ripetizione dell'esame dinanzi al giudice nella nuova composizione (se chiesta, ammessa e tuttora possibile), ovvero anche in difetto di essa (se non chiesta, non ammessa o non più possibile)”*.

E si soffermano poi sulla rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dall’organo giudicante diversamente composto, chiarendo che esso:

- i. non è necessario, quando la ripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta di rinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché la ripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile;
- ii. è privo di rilievo, ex artt. 525, comma 2, prima parte, e 179 cod. proc. pen. (che comminano espressamente la sanzione di nullità assoluta), quando la ripetizione dell'esame sia stata chiesta dalla parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen. ed ammessa dal nuovo giudice, ma il nuovo esame non sta stato assunto, pur essendo tuttora possibile, ed in suo luogo sia stata disposta la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante dinanzi al giudice diversamente composto, nel senso che in tal caso il consenso non vale a evitare la sanzione della nullità assoluta e insanabile.

La “congiunzione astrale” nel panorama giurisprudenziale dell’anno 2019 si completa con l’intervento sovranazionale della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Gambino c/ Italia”, in cui si è vagliata la compatibilità del regime interno della rinnovazione del dibattimento a seguito

di mutamento del giudice con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. In tale occasione, la Corte EDU ha riconosciuto che gli articoli 16 e 18 della direttiva 2012/29 (che prevedono, rispettivamente, che gli Stati membri garantiscono alla vittima il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo e che essi assicurano il diritto alla protezione) devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale, nel caso in cui la vittima di un reato sia stata sentita una prima volta dal collegio giudicante di un organo giurisdizionale penale di primo grado e la composizione di tale collegio sia successivamente mutata, detta vittima deve, in linea di principio, essere nuovamente sentita dal collegio di nuova composizione qualora una delle parti nel procedimento rifiuti che detto collegio si basi sul verbale della prima audizione di detta vittima.

In tale quadro, per vero notevolmente dibattuto e foriero di aspre critiche dottrinali, è intervenuto il legislatore con il dichiarato intento di *“regolare il delicatissimo tema dell'immediatezza della deliberazione”* (così la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150/2022).

L'art. 1, comma 11, lett. d), della legge 134/2021 delegava il Governo a *“prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze”*.

La delega è stata attuata dall'art. 30, comma 1, lett. f) D.Lgs. n. 150/2022, che ha introdotto all'art. 495 c.p.p. un comma 4 ter, secondo il quale, se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.

La formulazione appare piuttosto involuta ed è così (tautologicamente) spiegata dalla relazione illustrativa: *“si è specificato il riferimento espresso al fatto che le prove utilizzabili siano state assunte nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, in quanto, malgrado si tratti di prove assunte nello stesso dibattimento e, quindi, normalmente assunte nel contraddittorio con tutte le parti del medesimo processo, è parso utile ribadire il presupposto decisivo”*.

Viene quindi affermato il diritto della parte che vi abbia interesse a nuovo esame del dichiarante già esaminato dal precedente giudice, salvo il caso in cui tali dichiarazioni siano state documentate con modalità di ripresa audiovisiva, la quale, nell'impianto complessivo della riforma, è concepita come forma elettiva di documentazione degli atti istruttori (cfr. art. 510, comma 2 bis c.p.p.).

Lo strumento della videoregistrazione era stato valorizzato sin dai lavori della Commissione Lattanzi (costituita con D.M. 16 marzo 2021 al fine di *“elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello”*), la quale aveva sottolineato la necessità di agire sui frequenti mutamenti di composizione del giudice/collegio, attraverso, da una parte, la valorizzazione delle regole organizzative e ordinamentali per ridurre le disfunzioni connesse a tali situazioni, dall'altra parte, lo sfruttamento della videoregistrazione dell'assunzione di prove dichiarative, quale modalità di documentazione di tali atti, la quale consentirebbe *“al nuovo giudice o componente del collegio, di apprezzare, ben oltre il limite intrinseco del verbale tradizionale, le dichiarazioni già assunte in precedenza”*.

Inoltre, anche in presenza di videoregistrazione, il giudice può disporre il nuovo esame sulla base di specifiche esigenze. La norma, sul punto, sembra evocare quei casi, individuati dalla sentenza “Bajrami”, in cui il nuovo giudice ritenga di approfondire e completare l'esame precedentemente disposto, mediante riconvocazione del dichiarante rispetto al quale attivare i poteri officiosi di cui all'art. 506 c.p.p.

La formulazione del comma 4 ter è stata oggetto di perplessità sollevate dalla dottrina, che ne ha evidenziato la non perfetta rispondenza alla delega, nella misura in cui essa subordina il diritto alla riassunzione della prova alle modalità di documentazione del precedente esame, escludendolo in caso di videoregistrazione.

Certo è che quest'ultima consente di riprodurre anche a beneficio del nuovo giudice i contenuti extra-dichiarativi e i “tratti prosodici e prossemici”, che corredano il deposto testimoniale inteso in senso strettamente verbale e che informano di sé il giudizio sull'attendibilità del dichiarante, permettendo al giudice subentrato di cogliere eventuali esitazioni, ripensamenti, contraddizioni e reazioni alle domande. E nondimeno, si è sostenuto che ciò ancora non basta, posto che si tratta, pur sempre, di mera documentazione di una prova che si forma *aliunde* e che non viene percepita direttamente dal giudice che assumerà la decisione, con la conseguenza che non viene inverata la *ratio* giustificatrice della rinnovazione della prova, fondata, come visto, *“sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova, particolarmente quella dichiarativa, non garantito dalla semplice lettura dei verbali: vale a dire la diretta percezione, da parte del*

*giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell'esame e del controesame; connotati che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio, così da poterne poi dare compiutamente conto nella motivazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 546 comma 1, lettera e), cod. proc. pen.” (cfr. Corte cost. n. 205/2010).*

Purtuttavia, un punto di equilibrio tra opposte esigenze – di garanzia del diritto alla prova e all'assunzione della stessa da parte del giudice chiamato a decidere, da una parte, e di efficiente amministrazione della giustizia, dall'altra – va pragmaticamente trovato e di ciò si è fatto carico il legislatore non solo con la novella introdotta nel corpo dell'art. 495 c.p.p., ma anche con l'individuazione di un regime transitorio che prevede che la disposizione in esame non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2023 (art. 93 bis D.Lgs. n. 150/2022, inserito dall'art. 5-decies, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199).

La proposta dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, sul punto, era più largheggiante, in quanto si prevedeva di non applicare la nuova formulazione dell'art. 495 c.p.p. alla rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1 gennaio 2024. Il testo recepito in sede di conversione del D.L. n. 162, invece, ha ravvicinato tale scadenza.

Si tratta di statuizione di estrema, forse eccessiva concretezza, che produce l'effetto di un rasoio di Occam sul dibattito in materia, finendo con il depotenziare la stessa tutela del diritto che il legislatore delegato aveva inteso rafforzare: per ragioni organizzative (*id est* attuare il servizio di registrazione audiovisiva, evitando la generalizzata rinnovazione di dibattimenti penali, a causa dell'indisponibilità di strumenti tecnici e del personale), il diritto alla riassunzione “a semplice richiesta”, salva videoregistrazione, è riconosciuto a partire dagli esami svoltisi dopo uno spartiacque temporale, mentre tutte le prove assunte in precedenza restano soggette alla disciplina normativa previgente e al formante giurisprudenziale consolidatosi.

In definitiva, viene introdotto un diritto condizionato dal “tempo” (dopo il 1 gennaio 2023) e dal “modo” (con l'ausilio della videoregistrazione) dell'assunzione della prova. E se ciò si spiega nell'ottica di calare il diritto al nuovo esame nella struttura del processo, fatta di tempi e di forme, nondimeno, sul piano teorico, la tecnica normativa impiegata sembra degradare la situazione soggettiva riconosciuta alla parte a fronte del mutamento del giudice: a questo punto, non si comprende perché il legislatore abbia inteso parlare di “diritto”, trattandosi piuttosto, agli occhi di un operatore del diritto smalzato, di un nuovo modo di regolare le conseguenze della sostituzione del giudice “in corsa”. Si ha la sensazione, insomma, di essere di fronte ad una frode delle etichette.

Tra l'altro, lo spartiacque temporale di cui alla norma transitoria viene stabilito in modo francamente poco intelligibile: la data decisiva è fissata a soli due giorni dall'introduzione della norma (30 dicembre 2022, data della legge di conversione del D.L. 162) e certo non concede un tempo idoneo all'adeguamento degli uffici giudiziari alla nuova disciplina, soprattutto ove si consideri che l'intero decreto legislativo è accompagnato dalla consueta clausola di invarianza finanziaria, ragion per cui, se la *ratio* del differimento voleva essere quella di consentire alle strutture di mettersi in pari con il comma 4 ter, non si comprende come ci si possa dotare delle apparecchiature necessarie in così breve tempo.

Senza considerare la discrasia tra l'entrata in vigore del comma 4 ter e quella della previsione, che ad essa appare funzionale, del comma 2 bis dell'art. 510 c.p.p., che stabilisce che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. Tale norma entrerà in vigore, secondo l'art. 94 D.Lgs. n. 150/2022, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, dunque in data 30 giugno 2023.

La previsione, quindi, rischia di scontentare in molti, di non poter avere attuazione pratica a partire dalla data indicata e di non assicurare il giusto temperamento tra esigenze potenzialmente contrapposte. Ad essa, nondimeno, va riconosciuto il merito, pur nelle pecche della soluzione concreta ideata dal legislatore, di aver tentato l'indispensabile bilanciamento di interessi, anche di rango costituzionale come inizialmente precisato, che si scontrano sulla materia del diritto alla prova; tale esigenza di bilanciamento è ormai un obiettivo imprescindibile ed esplicitato dal dato normativo e, sulla base del *novum* normativo, può stimolare il proficuo dialogo sul punto tra il giudice e le parti.

Dott.ssa Claudia Di Valerio

\*\*\*\*\*

### **III – Le novità in materia di introduzione e assunzione della prova**

#### ***Art. 493 - Richieste di prova.***

- 1. Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove, **illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1.***
- 2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.*

3. *Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.*
4. *Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.*

Formulazione precedente:

**Art. 493 - Richieste di prova.**

1. *Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.*
2. *È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente.*
3. *Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva.*
4. *Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.*

### **L'attività illustrativa delle richieste probatorie formulate in sede dibattimentale**

1. L'art. 30, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 integra il corpo dell'art. 493, comma 1, c.p.p., introducendo l'onere per le parti di formulare le richieste di prova **«illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189<sup>3</sup> e 190, comma 1<sup>4</sup>»**.

L'innovazione introdotta, volta ad illustrare che le prove atipiche siano idonee ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudichino la libertà morale della persona o che le richieste di prova non vietate dalla legge non siano manifestamente superflue o irrilevanti, attua la previsione del criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 11, lett. b), della legge 27 settembre 2021, n. 134, la quale, a sua volta, prende le mosse dal d.d.l. A.C. 2435 (c.d. "ddl Bonafede"), presentato nel marzo del 2020 dall'allora Ministro della Giustizia.

In verità, il criterio direttivo originariamente previsto, per la disposizione che qui interessa, dall'art. 5, comma 1, lett. b) del d.d.l. A.C. 2435, delegava il governo a *«prevedere, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove»*<sup>5</sup>.

Proprio il riferimento alla "relazione illustrativa" era stato oggetto di rilievi critici, in quanto

---

3 Art. 189 c.p.p.: «Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova».

4 Art. 190, comma 1 c.p.p.: «Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti».

5 Disegno di legge n. 2435 – A. Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, in *Atti Parlamentari, Camera dei deputati*, pag. 26.

riecheggiante il vecchio istituto della “esposizione introduttiva”, previsto per il P.M. e soppresso nel 1999 dalla c.d. *legge Carotti* (479/1999). Esso era, infatti, ritenuto uno strumento che determinava da un lato una asimmetria di posizioni tra accusa e difesa; dall’altro rischiava di veicolare all’attenzione del giudice il contenuto di elementi di conoscenza – presenti fino a quel momento solo nel fascicolo del P.M. – prima che si assumesse la prova nel contraddittorio tra le parti.

Ecco perché l’originario criterio fissato dal d.d.l. Bonafede è stato modificato, attribuendo al governo la delega a prevedere «*che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle prove ai sensi dell’art. 190 del codice di procedura penale*»<sup>6</sup>.

Il richiamo alla stretta necessità vuole scongiurare il ritorno alle diffuse esposizioni con le quali nei primi anni di applicazione del codice vigente i pubblici ministeri importavano nel nostro processo l’*opening statement* d’oltreoceano (ove però il preambolo era pensato per introdurre al giudizio una giuria di laici). I pubblici ministeri, infatti, favoriti anche dalla formulazione originaria dell’art. 493 c.p.p., in base al quale il p.m. «*espone concisamente*» fatti (comma 1) mentre tutte le altre parti li «*indicano*» soltanto (comma 2), e probabilmente influenzati ancora dal vecchio rito, trasmettevano al Giudice informazioni sugli esiti delle indagini preliminari, prima e al di fuori di ogni forma di contraddittorio, arrivando anche a riportare stralci di verbali di sommarie informazioni.

**2.** In questo quadro, la *Riforma Cartabia* interviene sull’art. 493 c.p.p., disponendo, appunto, che le parti indichino i fatti che intendono provare e chiedano l’ammissione delle prove, «*illustrandone esclusivamente l’ammissibilità ai sensi dell’artt. 189 e 190, comma 1*».

La nuova formulazione sembra escludere un surrettizio ritorno alla sopracitata “esposizione introduttiva”. Il Legislatore circoscrive il perimetro dell’attività delle parti ad uno specifico oggetto; precisa, infatti, che l’**illustrazione** delle richieste di prova è compiuta **esclusivamente** ai fini dell’ammissibilità. Rilevanti, pertanto, sono sia il termine “**illustrare**”, che evidenzia come la finalità inerisca unicamente a consentire al Giudice di vagliare sull’ammissibilità delle prove richieste; che il termine “**esclusivamente**”, il quale ribadisce che il principio del doppio fascicolo non può e non deve essere modificato dal principio dell’illustrazione delle richieste di prova. L’uso dell’avverbio “esclusivamente” ha, dunque, un preciso significato selettivo: quel che si vuole evitare è che siano veicolati al Giudice elementi cognitivi che non siano strettamente necessari ai fini della verifica dei presupposti normativi stabiliti per l’ammissione delle prove richieste dalle parti.

L’illustrazione deve consentire al Giudice di decidere in merito all’acquisizione dei mezzi di prova richiesti, in base agli specifici limiti di ammissibilità; dovendo il giudice escludere le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti.

---

6 Commissione Lattanzi – Relazione finale e proposte di emendamenti al D.d.l. A.C. 2435, pag. 28.

Sono prove vietate dalla legge, come tali non ammissibili, quelle che incorrono in un divieto normativamente previsto in ordine all'oggetto o al soggetto della prova, ovvero in ordine alla procedura di acquisizione probatoria. La valutazione rimessa al giudice è, in questo caso, vincolata, in quanto di fatto priva di margini di discrezionalità.

Il secondo parametro di ammissibilità attiene, invece, alla manifesta superfluità o irrilevanza delle prove, imponendo al giudice una valutazione estremamente rigorosa nell'esercizio del potere di esclusione delle prove. In questo caso il giudizio riguarda la rilevanza (e pertinenza) della prova, e cioè la sua rispondenza ai parametri indicati dall'art. 187 c.p.p., mentre la superfluità involge una prognosi di più stretta utilità, intendendosi per superflua una prova che sia sovrabbondante o ridondante, e che tenda, cioè, ad acclarare quanto già sia stato accertato o sia comunque accertabile. La nuova formulazione dell'art. 493 c.p.p. sembra porre tutte le parti sullo stesso piano, attribuendo loro i medesimi oneri in ordine all'illustrazione sull'ammissibilità delle prove.

Ad ulteriore conferma della volontà del Legislatore di non reintrodurre l'istituto abrogato nel '99, giova evidenziare come si sia deciso di non intervenire sul comma quarto dell'art. 493<sup>7</sup>, lasciando correttamente intatti i divieti di divagazione, ripetizione, interruzione e lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Certo, in questa prospettiva sarebbe forse stato utile intervenire coerentemente anche sull'*incipit* dell'art. 494 c.p.p., quindi sostituendo il riferimento all'«esposizione introduttiva» con quello della «illustrazione delle richieste di prova».

**3.** La logica della modifica in analisi è quella di potenziare **il momento dialettico** che accompagna le richieste di prova delle parti (soprattutto sul piano della loro pertinenza e rilevanza), così agevolando la valutazione in termini di (in)ammissibilità da parte del giudice. E ciò, anzitutto, per evitare che un ingresso di prove “alla cieca” nell'istruttoria dibattimentale possa appesantirne ancor di più lo svolgimento e, con esso, dilatare i “tempi” del giudizio.

In altre parole, si è giustamente ritenuto di rafforzare il filtro d'ammissibilità del Giudice in punto di richieste probatorie.

Se da un lato, infatti, la novella si limita a responsabilizzare le parti nella fase illustrativa delle richieste di prova, dall'altro intende offrire al Giudice uno strumento normativo ulteriore che possa essere di ausilio nella gestione dell'onere di applicazione della regola prevista dall'art. 190, comma 1 c.p.p. Quest'ultima, seppur inerente all'esclusione delle prove «*manifestamente superflue o irrilevanti*», è pur sempre indirizzata ad un Giudice, quello del dibattimento, che ha una conoscenza per definizione limitatissima degli elementi appartenenti al fascicolo del Pubblico Ministero.

Complessivamente, la modifica dà il segno che permane, ancora viva, l'esigenza di preservare la “*verginità conoscitiva*” del decisore, sul presupposto che il luogo deputato alla formazione della

---

<sup>7</sup> Art. 493, comma 4 «*Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari*».

prova sia il dibattimento e che non debba esservi permeabilità con la fase delle indagini preliminari.

#### **Art. 496 - Ordine e modalità dell'assunzione delle prove**

*1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.*

*2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.*

**2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210<sup>8</sup> e delle parti si svolga a distanza.**

Formulazione precedente:

#### **Art. 496 – Ordine nell'assunzione delle prove**

*1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2.*

*2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.*

#### **La partecipazione “a distanza”**

**1.** L'art. 30, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, inserisce in coda all'art. 496 c.p.p., non prima di ritoccarne la specifica rubrica, un nuovo comma, che consente al giudice di autorizzare la partecipazione a distanza nel processo penale di una platea di soggetti qualificati: parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, persone indicate nell'articolo 210 c.p. Naturalmente, a certe condizioni, anzitutto il consenso delle parti.

Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, si precisa che il Giudice, comunque, dovrà preliminarmente accertare la disponibilità della strumentazione tecnica e valutare la ricorrenza di eventuali circostanze indicative dell'opportunità, se non addirittura della necessità, di procedere secondo l'ordinario modulo dell'audizione in presenza<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> **Art. 210 c.p.p.:** «1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia, a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497».

<sup>9</sup> Relazione su novità normativa – La “Riforma Cartabia”, redatta dall'Ufficio del Massimario – Servizio Penale, 5 gennaio 2023, p. 34.

Che non esista alcun obbligo per il Giudice di disporre l'esame a distanza nonostante il consenso delle parti si evince dall'impiego del verbo modale «può», sintomatico del permanere di un potere discrezionale del Giudice, il quale, sussistendo specifiche ragioni ostative – di cui dovrà dar conto nel provvedimento di rigetto –, potrà disporre il compimento dell'atto in presenza.

Invero, la partecipazione a distanza deve avvenire in un luogo fisico determinato, cioè in un ufficio giudiziario o della polizia attrezzato, individuato dall'autorità giudiziaria stessa.

2. Sul piano della *ratio legis*, è chiaro che si mira alla possibilità di velocizzare e semplificare il processo penale attraverso l'accelerazione delle procedure e la riduzione dei costi derivanti dall'utilizzo dell'innovazione digitale.

Il legislatore ha inteso bilanciare l'esigenza di semplificazione e di speditezza del processo penale con l'effettiva e consapevole partecipazione.

Tuttavia, permangono perplessità legate alla partecipazione a distanza. È noto che il processo penale si fonda su principi cardine quali oralità e immediatezza, anche nella formazione della prova. Questa, infatti, deve essere assunta nel rispetto del conflitto tra tesi ed antitesi, in un rapporto di immediatezza con il Giudice, che esclude l'intermediazione di uno schermo. Non è un caso, del resto, che il legislatore abbia previsto il consenso delle parti quale presupposto applicativo dell'esame a distanza, cercando di salvare la norma da dubbi di incostituzionalità.

3. Il Tribunale di Teramo risulta già dotato, con riguardo principalmente, ma non esclusivamente, alle Aule “Falcone e Borsellino” e “Aldo Moro”, di strumentazione tecnica (videocamere e teleschermi) necessaria al collegamento e alla partecipazione a distanza dei soggetti indicati dalla novella; “ammodernamento” tecnologico senz'altro bisognoso di sviluppi ulteriori.

#### ***Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici***

*1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni [c.p.p. 497, 498, 499, 500], in quanto applicabili.*

***1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.***

***1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.***

*2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, nonché le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, che possono essere acquisiti anche di ufficio.*

Formulazione precedente:

#### ***Art. 501 - Esame dei periti e dei consulenti tecnici***

1. *Per l'esame dei periti [220 s., 508] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni [497 - 500], in quanto applicabili.*
2. *Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio.*

### **Il deposito anticipato della relazione scritta di periti e consulenti**

L'art. 11, comma 1, lettera c) della legge n. 134/2021 delegava il governo a prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

La novella era stata per certi versi criticata nelle audizioni presso le commissioni Giustizia parlamentari, per il rischio sotteso all'iniziativa di avvalorare la metamorfosi, di perizia e consulenza tecnica, da prove orali a prove documentali, sacralizzando in tal modo il valore della relazione a discapito dell'esame orale, in contraddittorio, dell'esperto.

Sulla scorta della relazione alla proposta della Commissione Lattanzi e di tutti i successivi documenti accompagnatori emerge, invece, la condivisibile prospettiva, opposta, nella quale il nuovo obbligo di deposito mira a valorizzare il contraddittorio orale, consentendo a tutti i soggetti che vi intervengono una partecipazione più consapevole e, dunque, efficace. Data la frequente centralità della prova tecnica e la sua indubbia complessità, la possibilità di analizzare nel dettaglio i documenti, anche molto voluminosi, prodotti dagli esperti a corredo della propria attività valutativa, è essenziale al fine di garantire a questi mezzi di prova tutto il potenziale che il contesto del contraddittorio dibattimentale offre. Un esame e, soprattutto, un controesame basati sulla previa lettura della relazione garantiscono un miglior risultato conoscitivo e maggiori elementi ai fini della valutazione della affidabilità del parere dell'esperto.

In quest'ottica, la *Riforma Cartabia* va accolta positivamente, sia quale potenziamento dell'efficacia delle prove orali, sia quale strumento di razionalizzazione dell'istruzione dibattimentale, poiché riduce il rischio di eventuali rinvii determinati dalla maggior lentezza e dalla minore efficacia di un'escussione 'al buio' dell'esperto.

Si tratta – è vero – di un incombente in più, ma che promette semplificazione e razionalizzazione dell'attività istruttoria. In questo modo, i principi scientifici in gioco, le metodologie impiegate, le competenze possedute dall'esperto e spese nella risoluzione dei quesiti possono essere illustrati non solo alle parti, ma anche al giudice.

Ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, la lettura pubblica della relazione non potrà mai sostituire l'esame dell'esperto, proprio perché si tratta della modalità attraverso la quale la prova tecnica viene "assunta" nel dibattimento. L'esame orale in contraddittorio dell'esperto è, infatti, lo strumento di verifica della sua

attendibilità, della affidabilità del metodo scientifico da questi impiegato e della sua corretta applicazione alla fattispecie processuale, e consente di verificare anche gli esiti riversati nelle relazioni scritte.

La lettura dell'elaborato scritto dovrà sempre seguire l'esame orale, a pena di nullità a regime intermedio, salvo che questo non abbia luogo perché non richiesto.

La disposizione, però, rimane priva di effetti processuali in caso di inosservanza. Tuttavia, potrebbe sembrare inutile aver introdotto tale termine, visto che il mancato rispetto dello stesso sembrerebbe non produrre alcun tipo di conseguenze.

La dottrina in relazione a tale problematica, in via preventiva, ha già ipotizzato tre diverse soluzioni:

- 1) il mancato rispetto del termine avrebbe natura ordinatoria e, pertanto, le parti potranno essere reintegrate ad effettuare il deposito, rinviando l'esame del perito dopo che sia trascorso il termine dei sette giorni previsti dalla novella;
- 2) la mancata possibilità da parte del perito di poter consultare la relazione a sua firma nel corso dell'esame dibattimentale (la nuova formulazione dell'art. 501, comma 2, consente di consultare durante l'esame orale le relazioni depositate ai sensi dei commi 1 bis e 1 ter, ossia quelle depositate nel termine dei sette giorni);
- 3) si potrebbe prevedere la possibilità, per la parte che vi abbia interesse, di riesaminare il perito una volta presa contezza dell'elaborato peritale depositato.

L'inosservanza del nuovo obbligo, tuttavia, rappresenta sicuramente un esempio di significativo inconveniente per l'efficace funzionamento del calendario del dibattimento, dovendosi valutare l'opportunità di un rinvio dell'esame dell'esperto in caso di mancato deposito preventivo della relazione: nulla vieta che l'esame si svolga secondo l'agenda prestabilita, ma l'utilità potrebbe esserne compromessa, per via della difficoltà, per le parti, di muoversi attraverso un documento spesso ampio, articolato e assai complesso, senza il tempo adeguato a calibrare l'esame orale.

#### ***Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova***

*1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.*

*2. L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.*

***2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.***

3. *Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.*

**3-bis.** *La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.*

Formulazione precedente:

**Art. 510 - Verbale di assunzione dei mezzi di prova**

1. *Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e degli interpreti ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2.*

2. *L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.*

3. *Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono esercitati dal presidente.*

## **La registrazione audiovisiva in dibattimento**

1. L'art. 30, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha modificato il disposto dell'art. 510 c.p.p., aggiungendovi due nuovi commi (2 bis e 3 bis).

Sviluppo tecnologico e attenzione alle garanzie hanno reso la videoregistrazione dell'attività di assunzione di dichiarazioni una forma di documentazione già diffusa in altri Paesi dell'Unione Europea<sup>10</sup>; anche a seguito delle "sollecitazioni" provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo<sup>11</sup> e dalle fonti euro-unitarie (si pensi, tra le altre, alla direttiva 2012/29/UE<sup>12</sup>).

D'altra parte, sul versante del diritto interno, con la sentenza n. 132 del 29 maggio 2019 la stessa Corte costituzionale aveva auspicato l'introduzione di meccanismi di riproduzione dell'assunzione di prove dichiarative idonei a valorizzare il principio di immediatezza, anche consentendo al giudice di disporre di una verbalizzazione attendibile e puntuale. E ciò con precisi benefici in ordine all'onere di decidere e, poi, motivare in maniera compiuta sull'attendibilità delle prove introdotte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Invero, laddove non ve ne sia traccia nel verbale, il giudice difficilmente potrebbe cogliere e valorizzare tratti "visivi" delle deposizioni; elementi, come si sa, destinati a restare in penombra, perché non riprodotti appunto nei verbali. Diversamente, con la videoregistrazione della

---

<sup>10</sup> Tra gli altri, Croazia, Francia, Spagna e Germania.

<sup>11</sup> Tra le altre v. *Case Doyle v. Ireland*, application n. 51979/17, decisione del 23/08/2019.

<sup>12</sup> Direttiva 2012/29/UE, art. 24, comma 1: «Se la vittima è un minore gli Stati membri, oltre alle misure di cui all'articolo 23, provvedono affinché:

a) nell'ambito delle indagini penali tutte le audizioni del minore vittima di reato possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali»; «Le norme procedurali per le registrazioni audiovisive di cui al primo comma, lettera a), e la loro utilizzazione sono determinate dal diritto nazionale»

dichiarazione assunta si dispone di una documentazione affidabile anche di quei tratti prosodici del discorso. Il che naturalmente giova all'organo giudicante non (sol)tanto nei casi in cui rimanga immutata la composizione del medesimo nel corso dell'istruttoria, ma soprattutto in caso di mutazione del giudice del dibattimento.

La neonata norma, peraltro, deve essere letta in connessione con la nuova disciplina della rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice (art. 495, comma 4-ter<sup>13</sup>, c.p.p.); secondo cui, qualora la documentazione sia avvenuta attraverso mezzi di riproduzione audiovisiva, le parti non avranno diritto ad una nuova escussione della prova dichiarativa di fronte al nuovo giudice; salva l'ipotesi in cui il giudice ritenga necessaria la rinnovazione dell'esame.

Se da un lato, quindi, la nuova disciplina tutela il principio di immediatezza, consentendo al giudice davanti al quale sia stata assunta una prova dichiarativa di riesaminare la stessa, soprattutto quando la distanza temporale tra l'escussione e il momento della decisione potrebbe inficiarne il ricordo; dall'altro, limitando il legislatore la rinnovazione del dibattimento in caso di mutamento del giudice, ne consente un sacrificio.

Sotto questo profilo, la *Riforma Cartabia* ha voluto evidentemente attuare un bilanciamento tra la tutela del principio di immediatezza e la tutela delle esigenze di economia processuale.

A livello generale, il verbale d'udienza, ai sensi dell'art. 480<sup>14</sup>, comma 1 c.p.p., è redatto dall'ausiliario del giudice ed è inserito, ai sensi del comma successivo, nel fascicolo del dibattimento.

Per quel che qui interessa, l'art. 510, comma 2, prevede che «*L'ausiliario che assiste il giudice documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private, riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate*».

In questo senso, la *Riforma Cartabia* si è dunque posta l'obiettivo di adeguare la disciplina della verbalizzazione delle risultanze dibattimentali all'innovazione tecnologica e digitale. L'art. 510 è stato quindi modificato dal d.lgs. n. 150/2022 che ha previsto, attraverso l'introduzione del nuovo comma 2-bis, la documentazione con mezzi di riproduzione audiovisiva dell'esame di testimoni,

---

13 Art. 495, comma 4-ter c.p.p. «*Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze*».

14 Art. 480 c.p.p. «1. *L'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale di udienza, nel quale sono indicati:*

a) *il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza;*

b) *i nomi e i cognomi dei giudici;*

c) *il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori.*

2. *Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento.*»

periti, consulenti tecnici, parti private e imputati connessi, nonché delle ricognizioni e dei confronti. Con il nuovo comma 3-*bis*, invece, è stato previsto che la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se richiesta dalle parti.

**2.** Sul piano pratico, il Tribunale di Teramo è già fornito in alcune aule, adibite allo svolgimento delle udienze penali, di strumenti di videoregistrazione, senz'altro meritevoli di sviluppi ulteriori.

Non sono comunque da trascurare tutti gli adeguamenti necessari al corretto e completo funzionamento di dette strumentazioni. Sarà necessario, ad esempio, ottimizzare la strumentazione tecnica, provvedere ad una corretta conservazione dei file, rendere questi ultimi di facile accesso e visualizzazione, e così via.

Anche per questi motivi, l'art. 94 del D.lgs. 150/2022, per consentire ai tribunali di dotarsi nel frattempo della strumentazione necessaria, ha previsto che le modifiche inserite nell'art. 510 si applicheranno decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della novella.

**3.** Solo un cenno alle norme collegate con quelle oggetto di analisi.

Nella *Relazione Illustrativa alla Riforma Cartabia* si osserva che si è preso atto, nella predisposizione dell'articolato, della diversa scansione stabilita in base alla funzione ed alle caratteristiche dei diversi adempimenti: massimo livello per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza (quindi senza compresenza delle parti in contraddittorio) e, dunque, ricorso alla videoregistrazione, facendo salva la possibilità di derogare a tale strumento in situazioni di indisponibilità dei mezzi necessari; livello intermedio per le sommarie informazioni (audioregistrazione), con possibilità di eccettuare determinate situazioni, pur con la previsione che non debba necessariamente trascriversi il discorso registrato.

A mente del novellato art. 134 c.p.p., alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica. Il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni sulla sottoscrizione degli atti di cui all'art. 110 c.p.p.

Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

L'art. 141-*bis* c.p.p. (*Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione*), invece, dispone che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero

della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Pure per la documentazione dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale (art. 294 c.p.p.) si procede con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'art. 133-ter, comma 3, terzo periodo c.p.p. (*dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva*), nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.

Il novellato art. 351 c.p.p. (*Altre sommarie informazioni*) prevede che alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

A mente dell'art. 357 c.p.p. (*Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria*), fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- c) informazioni assunte, a norma dell'art. 351 c.p.p.;
- d) perquisizioni e sequestri;
- e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354 c.p.p.;
- f) atti che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373 c.p.p.

Poi, quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lett. c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni (art. 362 c.p.p.) è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

Quanto alla *documentazione degli atti* (art. 373 c.p.p.), salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;
- d) delle informazioni assunte a norma dell'art. 362, c.p.p.;
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'art. 363 c.p.p.;
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'art. 360 c.p.p.

Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

Alla documentazione degli interrogatori di cui alle lett. b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui alla lett. d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

Per quanto riguarda, poi, la *documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni* rese in occasione delle indagini difensive, l'art. 391-ter, c.p.p. prevede che la dichiarazione resa dalle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'art. 391-bis c.p.p.;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

La dichiarazione è allegata alla relazione.

Le informazioni sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

Le informazioni sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.

Infine, anche le prove dichiarative assunte nel giudizio abbreviato sono documentate nelle forme

previste dall'art. 510 c.p.p. e, dunque, anche con mezzi di riproduzione audiovisiva. Anche qui la relativa trascrizione è disposta solo se richiesta dalle parti.

Prof. Avv. Marco Pierdonati

Avv. Fabrizio Acronzio

\*\*\*\*\*

#### **IV – Le novità in materia di nuove contestazioni**

##### ***Art. 519 - Diritti delle parti***

- 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa e **formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.***
- 2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. **In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove o formulare, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.***
- 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.*

Formulazione precedente:

##### ***Art. 519 - Diritti delle parti***

- 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva, il presidente informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa.*
- 2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507.*
- 3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa, osservando un termine non inferiore a cinque giorni.*

##### ***Art. 520 - Nuove contestazioni all'imputato non presente.***

- 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato **non presente fisicamente in udienza**, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato, **con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova.***

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Formulazione precedente:

**Art. 520 - Nuove contestazioni all'imputato assente.**

1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519 commi 2 e 3.

Il *novum* legislativo introdotto dall'art. 30, comma 1, lett. l) e m), d.lgs. 150 del 2022, può essere scomposto in tre elementi. Il primo, e più significativo, consiste nell'inserimento nel testo normativo del riferimento alla facoltà dell'imputato di chiedere l'accesso ad un rito alternativo in ragione della nuova contestazione; il secondo si sostanzia nella eliminazione del riferimento all'art. 507 c.p.p. rispetto all'ammissione di nuove prove; infine, la terza innovazione concerne la sostituzione dell'assenza con la non presenza fisica.

Manca, invece, l'esplicitazione della tempestività della costituzione di parte civile nel corso del dibattimento a seguito di nuova contestazione, come affermata da C. cost., sent. n. 98 del 1996. L'opportunità di una tale innovazione è rafforzata dalla modifica della disciplina in ordine al termine per la costituzione di parte civile, improntata ad anticipazione e rigore.

**1) Accesso ai riti alternativi in dibattimento a seguito di nuova contestazione.**

Il primo dei citati elementi di innovazione consiste nella previsione di specifici avvisi rivolti all'imputato da parte del presidente del collegio (o del giudice monocratico) in ordine alla richiesta di uno dei tre riti speciali elencati, ossia il giudizio abbreviato, il patteggiamento e la sospensione del giudizio con messa alla prova. Tale avviso è previsto dall'art. 519, comma 1, c.p.p. e dall'art. 520, comma 1, c.p.p. nei rispettivi testi consolidati, per le diverse ipotesi di imputato presente alla nuova contestazione o di imputato non presente fisicamente.

Ai predetti avvisi si aggiunge la nuova formulazione dell'art. 519, comma 2, c.p.p. la quale specifica i termini entro cui può essere esercitata la facoltà di scelta di un rito speciale in relazione all'ipotesi di nuova contestazione.

La portata innovativa dell'elemento di riforma in commento si mostra particolarmente limitata, essendo rispondente al recepimento di posizioni già ben chiare nell'ambito della giurisprudenza costituzionale. Possono, in tal senso, citarsi le molteplici pronunce che, nel corso degli anni hanno

precisato la portata degli artt. 516, 517 e 519 c.p.p., rispetto alla facoltà di richiedere un rito speciale.

La Corte ha assunto dapprima una posizione di chiusura (C. cost., ordinanza n. 213 del 1992) determinata dalla incompatibilità logica tra opzione per un rito alternativo e fase dibattimentale, in ragione della chiara funzione deflattiva che lo sottende, non più concretizzabile nella fase successiva all'udienza preliminare. Si è, inoltre, precisato come la stessa scelta del procedimento speciale dovrebbe tener conto del rischio che in fase dibattimentale possa emergere un fatto diverso da quello originariamente contestato, con la conseguente inadeguatezza di una soluzione che garantisca il recupero di tale facoltà a causa della nuova contestazione.

La rigidità della posizione riferita è stata mitigata nel tempo. In primo luogo, C. cost., sent. n. 101 del 1993, ha chiarito la possibilità di rimessione in termini per impossibilità nell'esercizio delle facoltà processuali sottoposte a decadenza, anche con riguardo alla richiesta di rito alternativo. Successivamente, C. cost., sent. n. 265 del 1994 ha dichiarato la violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost. da parte degli artt. 516 e 517 c.p.p., per non consentire all'imputato di richiedere l'applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p. relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestati in dibattimento. Inoltre, C. cost., sent. n. 530 del 1999, ha consentito la richiesta di oblazione a seguito di nuova contestazione *ex artt.* 516 e 517, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale di tali norme per violazione dei parametri di cui agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, cost., nella parte in cui non ammettevano tale facoltà.

Nelle cennate pronunce, la Corte ammise la fondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale limitandole alle ipotesi di patteggiamento e di oblazione, nei soli casi di nuova contestazione c.d. patologica.

La prima delimitazione rispondeva ad esigenze peculiari del giudizio abbreviato, ritenuto incompatibile con la fase dibattimentale per caratteristiche procedurali (giudizio allo stato degli atti con consenso del PM), funzionali (fallimento dello scopo deflattivo), nonché in ragione del divieto di abbreviato parziale (ossia limitato al solo capo nuovamente contestato). (Cfr. C. cost., ordd. nn. 486 del 2002, 236 del 2005 e 67 del 2008).

L'apertura rispetto all'esperimento in sede dibattimentale del giudizio abbreviato a seguito di nuova contestazione è avvenuta con la sentenza C. cost., sent. n. 333 del 2009, la quale ha affermato la lesione dei parametri di cui agli artt. 3 e 24, comma 2, cost. ad opera dell'art. 517 c.p.p. per non aver previsto la facoltà prospettata. La pronuncia, ad ogni modo, limita la propria portata additiva al solo versante della contestazione suppletiva tardiva (o patologica). In tal senso, hanno giocato un ruolo nodale le modifiche del rito abbreviato introdotte con l. n. 479 del 1999, consistite, in particolare, nell'emancipazione della facoltà in questione dal consenso del PM e dalla schietta autosufficienza degli elementi di prova acquisiti. La Corte, poi, ha notato come un effetto deflattivo

sarebbe sussistente anche in caso di esperimento del giudizio abbreviato nel corso del dibattimento, consentendo al giudice di decidere sulla nuova imputazione allo stato degli atti. La pronuncia non ha rinvenuto, inoltre, un profilo problematico rispetto all'abbreviato parziale, in quanto esso è escluso rispetto ai capi di imputazione originariamente formulati, ma non può riferirsi anche alle nuove contestazioni. Infine, si è tenuto conto della discrasia ingiustificata venuta a determinarsi con il patteggiamento.

Da ultimo, l'estensione ai singoli procedimenti speciali si è completata con le recenti pronunce C. cost., sent. nn. 141 del 2018 e 14 del 2020, rispettivamente censuranti gli artt. 517 e 516 c.p.p. alla luce dei parametri di cui agli artt. 3 e 24 cost., nella parte in cui non permettevano all'imputato di avanzare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di nuove contestazioni in dibattimento.

La definitiva e totale apertura rispetto all'esperimento dei riti alternativi a seguito delle nuove contestazioni si è avuta, tuttavia, con l'eliminazione del limite della tardività della nuova contestazione. Esso nasceva dalla rilevata necessità che la rimessione in termini per l'imputato, rispetto alla scelta di un procedimento speciale, fosse determinata da fattori estranei alle valutazioni in termini di strategia processuale già compiute, onde evitare che le nuove contestazioni, rese necessarie dall'attività probatoria dibattimentale, potessero rappresentare l'occasione per esercitare poteri ormai consumati, in contrasto con le esigenze di economia processuale sottese al sistema.

In particolare, il *novum* sarebbe dovuto consistere in un errore del PM nell'apprezzamento degli elementi fattuali già emersi dall'attività investigativa, con conseguente frustrazione del diritto di difesa dell'imputato.

Tale limite è stato superato con la sentenza C. cost., sent. n. 237 del 2012, la quale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 517 rispetto alle ipotesi di nuova contestazione suppletiva fisiologica, ossia non determinata da un errato apprezzamento del PM, ma dall'attività probatoria svolta in fase dibattimentale. Il fondamento è rinvenuto nella rinnovata concezione dei riti speciali nel giudizio penale quali essenziali strumenti di difesa, più che istituti di economia processuale. In tale ottica, il divieto dell'esperimento degli stessi in ragione del momento in cui viene formulata la relativa imputazione è stato ritenuto dalla Corte come un'ingiustificata discriminazione e lesione della pienezza della difesa in giudizio.

Tale posizione è stata estesa al giudizio abbreviato e all'oblazione in caso di nuova contestazione ex art. 516 (C. cost., sent. n. 273 del 2014), al patteggiamento (C. cost., sentt. nn. 206 del 2017 e 82 del 2019) e alla sospensione del procedimento con messa alla prova (C. cost., sentt. nn. 141 del 2018 e 14 del 2020).

Si giustifica, pertanto, la scelta legislativa compiuta con il d.lgs. 150 del 2022 di non limitare la facoltà di richiesta di un rito alternativo alle contestazioni suppletive patologiche.

### Criticità prospettabili:

Il legislatore avrebbe dovuto estendere l'inciso innovativo anche alla richiesta di oblazione, come emerge dall'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale. Non può, inoltre, considerarsi l'esclusione di tale strumento alternativo di definizione del processo quale l'esito di una scelta ragionata e consapevole del legislatore. Qualora, infatti, si ritenesse volutamente esclusa l'oblazione dalle facoltà conseguenti alle nuove contestazioni, la norma sarebbe chiaramente affetta da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, cost., con la conseguente necessità di una interpretazione estensiva costituzionalmente orientata. Potrebbe anche prospettarsi il mantenimento dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale in tema di oblazione, sebbene rese rispetto a disposizioni normative di diverso tenore letterale. Potrebbe, tuttavia, rendersi necessaria la rimessione della questione alla Corte per esigenze di maggior chiarezza.

### **2) Eliminazione del riferimento all'art. 507 c.p.p.**

Anche nel caso di tale innovazione si può ritenere che il legislatore abbia voluto operare il recepimento di un significativo *dictum* della Corte costituzionale in materia di ampiezza delle facoltà a seguito di nuova contestazione.

Si fa riferimento alla pronuncia C. cost., sent. n. 241 del 1992 la quale ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 519, comma 2, nella parte in cui limitava le richieste probatorie a seguito di nuova contestazione a quelle ammesse ex art. 507 c.p.p., con il conseguente vaglio di assoluta necessità. La Corte, invece, ha riconosciuto come essenziale in un giudizio di parti improntato al modello accusatorio che il diritto alla controprova possa esplicarsi ai sensi dell'art. 190 c.p.p. senza limiti di sorta in caso di novità emerse in sede dibattimentale rispetto all'originaria imputazione. La delineata facoltà probatoria è stata estesa, inoltre, al PM e alle parti private diverse dall'imputato. (Per i medesimi argomenti la pronuncia C. cost., sent. n. 50 del 1995 censura l'art. 517 c.p.p.).

### Criticità prospettabili:

Il legislatore avrebbe potuto chiarire esplicitamente l'estensione del diritto a nuove richieste istruttorie anche per il PM e per le altre parti private. Pertanto, può concludersi che la norma rimanga insufficiente rispetto alla portata soggettiva, riferendosi solamente alla posizione dell'imputato.

Non può, di contro, ritenersi che la limitazione al solo imputato corrisponda ad una chiara intenzione del legislatore di escludere le richieste istruttorie delle altre parti processuali in ragione di due argomenti essenziali. Anzitutto, l'art. 519, comma 2, c.p.p. nella nuova formulazione rispecchia esattamente la precedente sul punto, poiché anche l'attuale versione della disposizione normativa si riferisce al solo imputato. In secondo luogo, la limitazione delle facoltà probatorie del

PM e delle parti private sarebbe foriera di una chiara violazione degli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, Cost., con la conseguente imposizione di una lettura costituzionalmente orientata della nuova formulazione in grado di estendersi anche a tali parti. Infine, va considerato che la C. cost. ha sempre parametrato all'art. 190 c.p.p. l'estensione delle riferite richieste di prova.

### **3) Sostituzione del termine «assente» con l'espressione «non presente».**

La novità normativa introdotta sembra giustificata dalla necessità di distinguere l'assenza dell'imputato, istituto trattato agli artt. 420 bis e ss., dalla mera non presenza fisica in udienza. La novità appare giustificata ai fini di maggior chiarezza della disposizione.

Dott. Andrea D' Alessio